



Polo Informatico



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA  
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "J. M. KEYNES"

Via per Morazzone 37 - 21045 GAZZADA SCHIANNO (VA)  
Tel. 0332-463213 Fax: 0332-464528 C.F. 95006130124  
E-mail: vais01800p@istruzione.it <http://www.iisgazzada.it> Pec: isiskeynes@pec.it

Circ. 130

Gazzada Schianno, 07 novembre 2018

AGLI STUDENTI DELLE  
CLASSI QUINTE

**OGGETTO: ESAMI DI STATO A.S. 2018/19 - DOMANDA AMMISSIONE alunni classi quinte**

Si comunica che gli alunni che sosterranno gli Esami di Stato **devono** presentare domanda scritta e versare la tassa governativa.

**ENTRO E NON OLTRE IL 30/11/2018** come sotto specificato:

1. **Versamento di € 12.09 per tassa governativa su c/c postale n. 1016 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA TASSE SCOLASTICHE (il bollettino di c. c. è da richiedere in posta)**
2. In allegato, unitamente alla presente, il modulo di iscrizione agli esami – (i dati riportati **DEVONO** essere inseriti attentamente).
3. Le domande di iscrizione, complete della ricevuta di versamento, dovranno essere ordinate alfabeticamente e riconsegnate dal rappresentante di classe in Segreteria Didattica.
4. Coloro che non avessero ancora consegnato il diploma dell'esame di Stato della scuola secondaria di 1° grado (terza Media), sono pregati di portarlo con urgenza in segreteria.
5. si allega copia consenso per trattamento dati da restituire in contemporanea alla domanda di ammissione esami di stato.

Si prega di **RISPETTARE** tassativamente la scadenza.

**Si ricordano le disposizioni vigenti relative all'ammissione all'esame:**

Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122). Con l'occasione, si ritiene opportuno far presente che per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122).

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Fausta Zibetti